



Prefettura di Grosseto
Ufficio Territoriale del Governo

ALLE PREFETTURE- UFFICIO TERRITORIALE DEL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI

AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI
GROSSETO

Oggetto: Ordinanza relativa al servizio cimiteriale.
Rettifica ordinanza n.3 del 11-06-2024-

Per opportuna conoscenza e per quanto di eventuale competenza, si trasmette l'unita
ordinanza sindacale n. 5 del 27-06-2024 , inerente all'oggetto, emessa dal Sindaco del Comune di
Roccastrada (GR).

Il Viceprefetto Vicario
(Becherucci)

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 5 DEL 27-06-2024

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE DI REVOCA CONCESSIONI LOCULI CIMITERO TORNIELLA ED ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA. RETTIFICA.

IL SINDACO

Premesso che con ordinanza sindacale n. 3 del 11.06.2024, ai sensi degli artt. 50 e 54 del DLgs. 267/2000 e ss. mm. e ii, veniva disposta la revoca di alcune concessioni di loculi, posti nel colombario ovest dell'area cimiteriale di Torniella, con contestuale estumulazione di sepolture individuali, interessate da un intervento di consolidamento e riqualificazione previsto nel citato cimitero;

Considerato che ai sensi della richiamata ordinanza, ai punti b.2.3, b.3, b.4, b.5 e c.1 veniva previsto quanto segue:

“a titolo di equo indennizzo ai sensi dell'art. 21 quinquies L. n. 241/1990, consistente nella concessione temporanea gratuita, in favore del titolare della concessione revocata o dei suoi eredi, per il tempo residuo spettante fino a concorrenza della durata di 99 anni, decorrente dalla data di tumulazione o, se nota, dalla data di rilascio della originaria concessione”;

Preso atto che l'art. 65 del vigente Regolamento di Polizia mortuaria, al 1° comma stabilisce: *“1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma del D.P.R. 10/09/90 n. 285, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografia del cimitero o per qualsiasi ragione di interesse pubblico.”*

Dato atto che l'art. 54 del citato vigente Regolamento, al comma 4, precisa che *“i manufatti costruiti dal Comune riguardano:*

- a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie ecc...);*
- b) sepolture per famiglie e collettività;*

Rilevato, peraltro, che:

- la revoca disposta con ordinanza n. 3 dell' 11.06.2024 ha per oggetto manufatti costruiti per sepolture individuali;
- l'equo indennizzo previsto, ai sensi dell'art. 21 quinquies 1 bis L. n. 241/1990 ss.mm.ii, previa richiesta dei concessionari originari o dei loro eredi, riguarda la concessione a tempo determinato, a titolo gratuito, di sepolture individuali (loculi, cellette ossari, nicchie cinerarie) per la durata stabilita dall'art. 55, comma 2 del vigente Regolamento di Polizia mortuaria, come modificato dalla Deliberazione n. 61 del 19.10.2002;

Richiamato, dunque, l'art. 55 comma 2 del vigente Regolamento di Polizia mortuaria, come modificato dalla Deliberazione n. 61 del 19.10.2002, a mente del quale:

“2. la durata (n.d.r. delle concessioni) è fissata:

- a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture di famiglia e collettive;*
- b) in 30 anni per gli ossarietti e le nicchie cinerarie individuali;*
- c) in 50 anni per i loculi o comunque per le sepolture individuali”;*

Ritenuto pertanto opportuno rettificare la citata ordinanza n. 3/2024, alla luce del combinato disposto dei sopra citati articoli 65, 54 e 55 del vigente Regolamento, nel senso di stabilire che la eventuale concessione temporanea gratuita, richiesta dal titolare della concessione originaria o dagli eredi, salva verifica di disponibilità, avrà ad oggetto l'uso per la durata di 50 o di 30 anni del manufatto, ai sensi dell'art. 55, 2b e 2c del vigente regolamento di Polizia mortuaria;

Dato atto che, a far data dal 9.02.1976, a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 803/1975 ss.mm.ii., non possono essere rilasciate concessioni cimiteriali perpetue;

Visti gli artt. 50, comma 5, e 54 del DLgs. 267/2000 e ss. mm. ii., nonché il vigente Regolamento comunale di Polizia mortuaria, approvato con deliberazione C.C. n° 65 del 11.07.1996, e successivamente modificato con delibere n. 90 del 10.10.1998, n. 61 del 19.10.2002;

ORDINA

di rettificare l'ordinanza sindacale n. 3 dell' 11.06.2024, stabilendo che i punti b.2.3, b.3, b.4, b.5 e c.1 sono da intendersi sostituiti come segue:

b.2.3 essere collocati all'interno di loculi, posti in altri cimiteri del Comune di Roccastrada, previa verifica di disponibilità, sempre qualora richiesti, a titolo di equo indennizzo ai sensi dell'art. 21 quinquies L. n. 241/1990, consistente nella concessione temporanea gratuita, in favore del titolare della concessione revocata o dei suoi eredi, per la durata di 50 anni;

b. 3 essere collocati all'interno di loculi nello stesso Cimitero di Torniella, sempre qualora richiesti, a titolo di equo indennizzo ai sensi dell'art. 21 quinquies L. n. 241/1990, consistente nella concessione temporanea gratuita, in favore del titolare della concessione revocata o dei suoi eredi, per la durata di 50 anni;

b. 4 essere tumulati in cellette ossari (ossarietti) nello stesso Cimitero di Torniella o in altri cimiteri comunali, previa verifica di disponibilità, sempre qualora richieste, a titolo di equo indennizzo ai sensi dell'art. 21 quinquies L. n. 241/1990, consistente nella concessione temporanea gratuita, in favore del titolare della concessione revocata o dei suoi eredi, per la durata di 30 anni;

b. 5 essere avviati a cremazione, previo assenso espresso degli aventi diritto come individuati ai sensi della L. n. 130/2001. Le ceneri potranno essere collocate nel cinerario comune o in nicchie cinerarie concesse, qualora richieste, a titolo di equo indennizzo ai sensi dell'art. 21 quinquies L. n. 241/1990, consistente nella concessione temporanea gratuita, in favore del titolare della concessione revocata o dei suoi eredi, per la durata di 30 anni. In tal caso, le spese per la cremazione saranno totalmente a carico dei congiunti;

c.1 su richiesta degli aventi diritto, i feretri potranno essere collocati all'interno di loculi nello stesso cimitero di Torniella, a titolo di equo indennizzo ai sensi dell'art. 21 quinquies L. n. 241/1990, consistente nella concessione temporanea gratuita, in favore del titolare della concessione revocata o dei suoi eredi, per la durata di 50 anni, secondo le modalità di cui all'art. 39 comma 8 del Regolamento di Polizia mortuaria;

Restano invariate e vincolanti tutte le altre disposizioni di cui all'ordinanza sindacale n. 3 dell' 11.06.2024.

DISPONE CHE

a) la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune di Roccastrada al seguente indirizzo www.comune.roccastrada.it, sia affissa all'ingresso ed all'interno del Cimitero comunale di Torniella;

b) la presente ordinanza sia trasmessa per opportuna conoscenza e competenza a:

- Dipartimento Prevenzione Azienda USL Toscana Sud-Est – sede di Grosseto;
- Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Grosseto per la sua divulgazione;
- Responsabile della Polizia Locale;
- Comando Stazione dei Carabinieri;

c) la presente ordinanza sia notificata ai parenti noti dei defunti.

Avverso la presente ordinanza è ammesso proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, nel termine di 60 giorni, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

IL SINDACO

Francesco Limatola*

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Roccastrada ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.